

ALLEGATO 2.3

INDICAZIONI OPERATIVE

PER IL SOGGETTO ATTUATORE RELATIVE ALLA FASE

DI DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA

CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Il documento è stato elaborato per fornire orientamento tecnico nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti Attuatori nella realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare riferimento agli adempimenti richiesti dalla normativa specifica. Il documento rappresenta uno strumento di indirizzo e può contenere informazioni non completamente esaustive, che potranno essere perfezionate in considerazione dell'attuazione degli interventi, con lo sviluppo delle modalità operative

1 Premesse e finalità del documento

L'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, al fine di garantire la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi ed evitare il doppio finanziamento, impone agli Stati Membri di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e l'utilizzo dei fondi in conformità alla normativa europea e nazionale applicabile.

Secondo quanto previsto dai conseguenti accordi di prestito e finanziamento per l'attuazione del Dispositivo, in riferimento al *Council Implementing Decision (CID)*¹ ed all'*Operational Arrangements (OA)*², con lo scopo di assicurare il rispetto dei requisiti, delle condizionalità e dei principi trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ivi incluso il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), lungo la filiera di attuazione delle Misure è necessario consolidare degli elementi di monitoraggio e controllo sotto la responsabilità dei diversi attori coinvolti (Amministrazione centrale titolare dell'intervento, Soggetto Attuatore, Soggetto Realizzatore, ecc.).

Con il presente documento si intende fornire al Soggetto Attuatore che opera in qualità di Stazione appaltante alcuni strumenti (Checklist e modelli di Attestazioni e Dichiarazioni) per il processo di autocontrollo e verifica degli elementi sopra-citati destinati alle attività propedeutiche, alla predisposizione e approvazione di un Avviso/Bando ovvero altra documentazione di gara per l'individuazione del Soggetto Realizzatore con riferimento a Misure finanziate in tutto o in parte con il PNRR di responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

La struttura di tali strumenti è coerente, tra l'altro, con i principi descritti dall'Allegato alla Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 - *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"* e successive modificazioni e integrazioni e dal *Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)* del MIT e, più in generale, con la normativa di riferimento.

Per le procedure negoziate senza bando si rimanda all'art. 48 del DL 77/2021, alla Circolare MIMS n. 523/2021 e alle Linee Guida ANAC n. 4, mentre per quanto concerne l'affidamento diretto si rinvia a quanto previsto dall'art. 51 dello stesso decreto, che ricalibra quanto statuito dal DL 76/2020, ai Pareri MIMS n. 764/ 2020, n. 987/2021, n. 893/2021, n. 944/2021, n. 924/ 2021, n. 1155/ 2022 e n. 1156/2022 e alla Linea Guida ANAC citata.

¹ *Council Implementing Decision (CID)* decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia così come modificato dal Consiglio dell'Unione europea il 18 novembre 2024 e successive ulteriori modificazioni

² *Operational Arrangements (OA) Accordi Operativi* - con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia.

Una corretta compilazione della Checklist e delle Attestazioni/Dichiarazioni consente un'attività di controllo a carattere oggettivo e formale sulla regolarità delle procedure di gara per l'aggiudicazione degli appalti.

Pertanto, si invita il Soggetto Attuatore a prestare attenzione alle fonti indicate in corrispondenza dei punti di controllo della Checklist.

Al fine di assicurare l'efficace aggiornamento del sistema informativo ReGiS e la possibilità di consultazione di dati e documenti relativi all'avanzamento amministrativo e delle attività di verifica e controllo svolte, il **Soggetto Attuatore è tenuto, al momento della registrazione dei dati relativi a ciascuna procedura di gara e all'aggiudicazione, a garantire il caricamento della Checklist e delle Attestazioni, nonché di tutta l'ulteriore documentazione richiesta a supporto. Preliminarmente si rappresenta che nel caso in cui alcune checklist/attestazioni siano firmate dal soggetto attuatore di II livello, sarà cura del soggetto attuatore di primo livello effettuare il controllo e validare i documenti prodotti tramite l'utilizzo dell'All.9I - Dichiarazione di presa visione e accettazione.**

2 Checklist di autocontrollo del Soggetto Attuatore - Avvisi/Bandi ovvero altra documentazione di gara (Allegato 2.3.g al Si.ge.co.)

La "Checklist di autocontrollo per il Soggetto Attuatore" è stata strutturata al fine di consentire la verifica degli elementi necessari volti ad assicurare la conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché il rispetto dei punti di controllo evidenziati nel *Sistema di Gestione e Controllo* ("Si.Ge.Co."), adottato dal MIT e pubblicato dal Ministero nella sua pagina istituzionale con riferimento alla predisposizione degli Avvisi/Bandi ed altra documentazione di gara. Nello specifico, la Checklist di autocontrollo si articola nei seguenti ambiti di controllo:

- verifica elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi e degli obblighi del PNRR;
- verifica elementi minimi della procedura di gara;
- verifica di specifici aspetti e principi di carattere etico-giuridici;
- verifica elementi minimi della sezione "Obblighi del Soggetto Realizzatore";
- verifica degli elementi relativi a revoca dell'aggiudicazione e procedura di ricorso; - protezione dei dati personali.

Si riportano di seguito alcune note per la compilazione:

– SULLA VOCE "SI"

Occorre spuntare "SI":

- qualora il punto di controllo sia soddisfatto indicando nel campo *"Giustificativi di dettaglio"* il riferimento esatto ad articoli o sezioni del documento o dei documenti o eventuali allegati da cui si possa riscontrare l'esito positivo del controllo, con l'obiettivo di agevolare le verifiche successive;
- qualora il punto di controllo richiami uno o più elementi che non si possano considerare pienamente soddisfatti indicando nel campo *"NOTE"* quali siano gli elementi mancanti e dandone adeguata motivazione.

– **SULLA VOCE "NO"**

Occorre spuntare *"NO"* qualora manchi del tutto l'elemento o gli elementi richiesti nel punto di controllo. In tali casi, il Soggetto Attuatore dovrà adottare i provvedimenti necessari ad integrare gli elementi mancanti o carenti al fine del soddisfacimento del punto di controllo.

– **SULLA VOCE "N.A."**

Occorre spuntare *"N.A."* qualora un punto di controllo sia da ritenersi non applicabile. A titolo esemplificativo, qualora il punto di controllo richiami un elemento o più elementi non pertinenti alle specificità e/o alle caratteristiche dell'oggetto di controllo. Inoltre, è opportuno segnare *"N.A."* qualora, per la natura e la tipologia della procedura di gara (es. procedura negoziata senza bando, affidamenti diretti, ecc.), non sia prevista o non sia pertinente l'applicazione di uno specifico punto di controllo indicato. Indicare nel campo *"NOTE"* la motivazione per cui il punto si ritiene non pertinente.

– **GIUSTIFICATIVI DI DETTAGLIO**

Indicare nel campo *"Giustificativi di dettaglio"* eventuali sezioni e/o articoli dell'Avviso/Bando o altra documentazione di gara (es. determina a contrarre, manifestazione d'interesse, disciplinare di gara, capitolato d'onori, ecc.) nella quale sia possibile riscontrare la presenza dei punti di controllo in esame.

Il soggetto attuatore deve predisporre una Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara, secondo il format allegato alla Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16 e ss.mm.ii.

3 Autodichiarazioni e Attestazioni

Per quanto concerne l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode e conflitto di interessi, nonché le verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio

("titolare effettivo"), il Soggetto Attuatore è tenuto, in primo luogo, a fornire all'Amministrazione titolare d'intervento una generale assicurazione in merito alla presenza all'interno della propria struttura di un sistema organico di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente e/o della regolamentazione interna. Operativamente, la principale misura per la gestione di tali rischi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dal personale, dai soggetti esterni coinvolti e dai partecipanti alla procedura di gara, dalle successive verifiche e valutazioni svolte dal Soggetto Attuatore e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto, secondo i modelli di seguito riportati:

- Allegato 2.3.a - Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il Soggetto Attuatore;
- Allegato 2.3.b- Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per i partecipanti alla procedura di gara;
- Allegato 2.3.c. Attestazione del rispetto del Principio DNSH;
- Allegato 2.3.d - Attestazione del rispetto di ulteriori principi e delle condizionalità del PNRR;
- Allegato 2.3.e. - Autodichiarazione per l'identificazione del "Titolare effettivo"
- Allegato 2.3.f- Attestazione relativa alle procedure di affidamento diretto.

Eventuali modifiche che i Soggetti Attuatori dovessero proporre ai contenuti dei *format* delle attestazioni potranno essere valutate dall'Unità di Missione.

Allegato 2.3.a - Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il Soggetto Attuatore

Ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e comunitaria in tema di conflitti di interessi³ e, in particolare, dell'art 16 comma 1 del D.lgs. n 36/2023, *Codice dei contratti pubblici*, "Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia (concreta ed effettiva) alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione."

È utile sottolineare la necessità di assicurare l'adozione di idonee misure di prevenzione e controllo del conflitto di interessi relativamente al personale che opera nelle suddette strutture e che sia, direttamente e/o indirettamente, coinvolto in tutte le fasi della procedura di gara. A tal proposito, sarà necessario accertarsi dell'avvenuto rilascio e regolare aggiornamento delle Dichiarazioni

³ Cfr. art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012, che ha introdotto l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi"; art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; D.lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"; art. 6 del Decreto Ministeriale n. 192/2014 "Codice di comportamento integrativo"; art. 61, par. 3, del Reg. (UE) 1046/2018, richiamato dall'art. 22, del Reg. (UE) 241/2021; Linee Guida ANAC n. 15, recanti disposizioni su "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 494 del 05 giugno 2019.

sostitutive di atto notorio (DSAN) di assenza di situazioni di conflitti di interessi, incompatibilità, inconferibilità (che dovranno essere conservate agli atti) garantendo in ogni caso il rispetto dell'“Obbligo di astensione” del personale dal partecipare a decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di qualsiasi natura.

In considerazione di quanto sopra, si allega il *format* di *Autodichiarazione di assenza di conflitti di interessi (Soggetto Attuatore)* da compilarsi a cura di tutto il personale (sia interno che esterno alla Stazione appaltante) direttamente e indirettamente coinvolto nelle specifiche fasi della procedura d'appalto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione dei documenti di gara, elaborazione, valutazione, attuazione o chiusura) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto.

Si precisa, in ultimo che in tema di conflitti di interesse il MEF-RGS ha predisposto una Appendice tematica sulla prevenzione e il controllo del conflitto di interessi allegata alla Circolare del 28 marzo 2024, n. 13 alla quale si rimanda.

Allegato 2.3.b.- Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per i partecipanti alla procedura di gara

Secondo quanto previsto nell'Allegato alla Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 e successive integrazioni- “*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*” e dalla Circolare MEF-RGS del 28 marzo 2024, n. 13 l'Avviso/Bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti deve prevedere esplicitamente l'obbligo di rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla procedura di selezione del Soggetto Realizzatore. Al tal fine, è stato predisposto un *format* di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi come strumento utile al Soggetto Attuatore che potrà essere allegato all'Avviso/Bando o integrato con l'ulteriore documentazione di gara a supporto.

Si allega il *format* di *Autodichiarazione di assenza di conflitti di interessi (Soggetto Realizzatore)* da compilarsi a cura dei Soggetti Partecipanti in sede di presentazione delle domande/proposte.

Allegato 2.3.c. Attestazione del rispetto del Principio DNSH

Come era già stato previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata dalla Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 e relativi allegati, nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, in linea con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tali evidenze devono essere prodotte sia in sede di monitoraggio e rendicontazione degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure di affidamento. Operativamente, il

Soggetto Attuatore dovrà garantire gli elementi di coerenza con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (2021/C58/01) facendo a tal proposito riferimento alla *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* e relative *Checklist schede tecniche*, come previsto dalla recente Circolare.

Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione è opportuno che i Soggetti Attuatori:

- indirizzino, già nelle fasi di ideazione progettuale, gli interventi in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- attestino, nelle fasi di rendicontazione delle spese e delle *Milestone* e *Target*, il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e producano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

In considerazione di quanto sopra, si allega un *format* di *Attestazione del rispetto del principio DNSH* da compilarsi a cura dei Soggetti Partecipanti alla procedura d'appalto attraverso cui certificare il rispetto di tale principio.

Allegato 2.3.d. Attestazione del rispetto di ulteriori principi e delle condizionalità del PNRR

Gli impegni in tema di rispetto dei principi trasversali, delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.

Il Soggetto Attuatore nella fase di predisposizione ed approvazione di un Avviso/Bando ovvero altra documentazione di gara per individuare un Soggetto Realizzatore, nell'ambito di un progetto di sua responsabilità, dovrà provvedere all'inserimento dei principi e delle condizionalità del PNRR cui è associata la Misura. In particolare, per il rispetto delle condizionalità, dovrà garantire nei documenti attuativi (Determina a contrarre, Avviso, Manifestazione di interesse, Lettera d'invito, Disciplinare, Documenti tecnici) la coerenza con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il Cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento (es. tempistiche di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti). Mentre, in merito ai principi trasversali (uguaglianza di genere, pari opportunità, tutela dei diversamente abili, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali), il Soggetto Attuatore dovrà acquisire le attestazioni inerenti al rispetto dei suddetti principi relativamente al progetto/proposta e prevedere apposite sezioni su tali elementi di attenzione all'interno dell'Avviso/Bando ovvero altra documentazione di gara. È necessario, inoltre, pianificare un monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di

azioni correttive.

Rispetto a tali principi occorre distinguere tra elementi di obbligatorietà, premialità e deroga. Nella "Gazzetta Ufficiale" del 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021 recante *"Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare"*. Le Linee guida prevedono l'applicazione di misure premiali e modelli di clausole all'interno dei bandi di concorso, differenziati in base a settore, tipologia e natura del progetto. Tra le decisioni più importanti si evidenzia l'obbligo di riservare il 30% delle assunzioni funzionali all'attuazione del contratto ai giovani con meno di 36 anni e alle donne⁴.

Il Soggetto Attuatore dovrà indicare nei documenti attuativi gli obblighi derivanti dagli Atti Programmatici della Misura in riferimento al *Council Implementing Decision* (CID) ed all'*Operational Arrangements* (OA) (ulteriori requisiti), incluso il contributo programmato al *Target* della Misura di riferimento. Dovrà inserire, altresì, il contributo programmato all'indicatore comune e, se pertinente, il contributo ai *tagging* ambientale e digitale. La Stazione Appaltante è tenuta a conservare tutta la documentazione atta a comprovare le attività svolte (in conformità al relativo procedimento amministrativo posto in essere) e, su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento e/o dei competenti Organi di audit/controllo, metterla a disposizione e/o trasmetterla. È,

⁴ Tra le indicazioni contenute nelle suddette Linee guida, alcune sono direttamente applicabili, senza cioè che vengano inserite delle disposizioni specifiche nei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti. Tra queste si segnalano: la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità (decreto legislativo n. 198/2006); la consegna della relazione di genere riguardante la situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro; la presentazione sia di una dichiarazione sia di una relazione sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Per altre misure, invece, è necessario un intervento attuativo da parte delle stazioni appaltanti che devono rendere i principi delineati dalla norma clausole da inserire all'interno dei bandi di gara. Tra queste, si segnalano: l'aver assolto agli obblighi sul lavoro delle persone con disabilità, in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999, al momento della presentazione del progetto; riservare il 30% delle assunzioni alla realizzazione del progetto all'occupazione giovanile e femminile. Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni avvenute durante l'esecuzione del contratto. In questa clausola rientrano solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l'esecuzione del progetto finanziato dal PNRR o PNC. Vengono esclusi dal computo i rapporti di lavoro non essenziali. Le Linee guida, inoltre, stabiliscono il peso che le premialità possono avere, a seconda dei criteri di valutazione usati e per la cui consultazione si rimanda al testo del DPCM.

Le Linee guida, infine, contengono anche delle specifiche deroghe alle clausole contrattuali. In particolare, possono essere evitate determinate clausole solo nei casi in cui alcuni elementi del progetto ne rendano l'inserimento *"impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*. Il citato art. 47, al comma 7, ha previsto due tipi di deroghe ai requisiti di partecipazione:

1) i committenti possono non inserire le clausole di premialità e l'obbligo di assunzione di giovani e donne nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti;

2) i committenti possono riservare una quota inferiore del 30 per cento alle assunzioni di giovani e donne.

Queste deroghe sono facoltative, pertanto le stazioni appaltanti possono in ogni caso decidere di non avvalersene, *"anche qualora ricorressero in linea astratta alcuni presupposti per la loro applicazione"*, purché forniscano adeguata e specifica motivazione delle ragioni per cui la natura del progetto renda impossibile l'applicazione dei criteri o lo renda contrario ai principi generali.

Sull'obbligo di assunzione giovanile e femminile, come su rappresentato, si segnala un recente parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta ad un quesito rivolto da un'amministrazione locale (Parere MIMS 1133/2022). Nel parere, il MIT ha rappresentato che l'obbligo di assumere il 30% di giovani e donne per gli appalti finanziati dal PNRR vale solo per le *"assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali"*. Non sussiste, invece, alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.

inoltre, obbligato a provvedere al caricamento della stessa sul sistema informativo ReGiS.

In considerazione di quanto sopra, si allega un *format* di *Attestazione del rispetto dei Principi del PNRR* da compilarsi a cura dei Soggetti Partecipanti alla procedura d'appalto con l'intendimento di certificare la conformità ai suddetti principi.

Allegato 2.3.e- Autodichiarazione per la comunicazione dei dati per l'identificazione del "Titolare effettivo"

Secondo quanto previsto dall'Allegato alla Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 - *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"*, il Soggetto Attuatore prima della pubblicazione dell'Avviso/Bando o altra documentazione di gara deve accertarsi che il bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti, preveda esplicitamente l'obbligo, da parte dei soggetti partecipanti, di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo.

Il MEF-RGS con la Circolare del 15 settembre 2023, n. 27 ha previsto una Appendice tematica sulla rilevazione delle titolarità effettive; per titolare effettivo si intende, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività.

Nella disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la raccolta di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo riveste una fondamentale importanza per risalire ad attività illecite che potrebbero nascondersi dietro strutture societarie⁵.

Con il Decreto 11 marzo 2022 n. 55 del Ministero dell'Economia e Finanza di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in "Gazzetta ufficiale" n. 121 del 25 maggio 2022) sono state approvate le disposizioni regolamentari relative al c.d. Registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti affini.

Con l'intento di garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria ex art. 22 Reg. 2021/241, si allega un *format* di *Autodichiarazione per l'identificazione del "Titolare effettivo"* (cfr. *Allegato 2.3.e*) da compilarsi a cura dei Soggetti Partecipanti alla procedura d'appalto. Si precisa,

⁵ Secondo la normativa Antiriciclaggio prevista dal D.lgs n. 125/2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti. Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo: 1) criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo; 2) criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli *shareholders*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1); 3) criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo".

infine, che nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall'Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) l'autodichiarazione dei dati relativi al titolare effettivo dovrà essere acquisita anche sul soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tale autodichiarazione dovrà essere acquisita per tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

Per ciascun titolare effettivo deve essere fornita anche la relativa dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (cfr. format di dichiarazione Allegato alla Circolare del 28 marzo 2024, n. 13).

Allegato 2.3.f - Attestazione relativa alle procedure di affidamento diretto

Nel caso di CIG relativi a procedure di affidamento diretto, in luogo di quanto indicato ai precedenti punti, il Soggetto Attuatore potrà allegare un'attestazione in cui dichiara ed attesta secondo il *format* in Allegato "Attestazione relativa alle procedure di affidamento diretto":

- la regolarità della procedura seguita per l'affidamento e la regolarità amministrativo-contabile;
- l'assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione del soggetto realizzatore dell'affidamento;
- il rispetto dei principi e delle condizionalità previsti per gli interventi a valere sul PNRR.